

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 131

RISOLUZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

(*Estensore* GIORDANO)

approvata nella seduta del 14 febbraio 2012

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA
CONSOLARE DEI CITTADINI DELL'UNIONE ALL'ESTERO
(COM (2011) 881 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 21 febbraio 2012

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Consiglio sulla tutela consolare dei cittadini dell'Unione all'estero;

considerato che

tale atto viene incontro all'esigenza per i cittadini dell'Unione che viaggiano o si trovano in un Paese terzo in cui il loro Stato membro non ha né ambasciata, né consolato, di godere della tutela consolare da parte delle autorità di un qualsiasi altro Stato membro;

tale necessità si è rivelata tanto più evidente a seguito degli episodi registratisi nelle recenti crisi ad esempio in Libia, Egitto, Bahrein, ovvero in Giappone dopo il terremoto;

che la proposta tende quindi ad attuare pienamente gli indirizzi indicati nella «Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione – eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione», considerando la tutela consolare parte integrante della politica europea sui diritti dei cittadini. È stata effettuata peraltro una consultazione di tutte le parti interessate;

visto che

a livello contenutistico, la proposta chiarisce il campo di applicazione personale, per cui il cittadino dell'Unione si considera non rappresentato quando l'ambasciata o il consolato nazionali non sono accessibili. Ciò si verifica ove il cittadino non può recarsi e tornare nel luogo di partenza con ordinari mezzi di trasporto entro lo stesso giorno, salve le deroghe per i casi di urgenza. I cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini dell'Unione sono egualmente tutelati secondo il principio di reciprocità;

che i cittadini dell'Unione possono rivolgersi alla rete consolare di qualsiasi altro Stato membro, salva la conclusione di accordi specifici. L'assistenza è prevista per arresto o detenzione, reati, incidente o malattia grave, decesso, aiuto e rimpatrio in caso di difficoltà, necessità di documenti di viaggio provvisori. Vengono altresì disciplinate le situazioni di crisi e le procedure semplificate di rimborso;

si esprime favorevolmente nel complesso sulla proposta in esame, per i casi di protezione consolare ordinaria, richiama tuttavia e condivide i rilievi critici che sono già stati espressi da altri Stati europei sulla parte relativa all'assistenza in caso di crisi, la quale rischia di risultare eccessivamente dettagliata nel definire i compiti dei singoli Stati;

si pone, altresì, l'accento sui profili di problematicità che possono investire il sistema di rimborso delle spese sostenute dallo Stato membro che abbia prestato assistenza come descritto nella proposta in esame.

